

N. SIUS [REDACTED]



ORD. N. 2022/3658

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Signori:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Magistrato rel.
Dott. [REDACTED]	Espert●
Dott. [REDACTED]	Espert●

Deliberando in relazione all'istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 O.P. proposta da:

[REDACTED], nato in [REDACTED] (alias [REDACTED], nato in [REDACTED] [REDACTED]), oggi residente in Spagna

Titolo esecutivo n. SIEP [REDACTED] PM Milano in data 9.05.2017
Pena detentiva da espiare: mesi 11 e giorni 22 di reclusione (detratti gg. 8 di presofferto dalla pena inflitta di anni 1 di reclusione)
Reato per cui vi è condanna in esecuzione: sentenza Tribunale Milano, [REDACTED], tentato furto aggravato in Assago il 2.03.2017.
Precedenti Penali: nessuno oltre a quello in esecuzione.
Carichi Pendenti: non in Italia

Rilevata la ritualità della notifica, ritenuta l'ammissibilità dell'istanza e sentite all'udienza odierna le conclusioni di P.G. e difensore.

OSSERVA

Successivamente all'istanza ex art. 47 OP depositata il 2.11.2017, con la quale si rappresentava domicilio e lavoro in Italia, [REDACTED], titolare di permesso di soggiorno italiano per protezione umanitaria valido sino al 21.11.2023, si trasferiva in Spagna, così come rappresentato dal difensore di fiducia alla prima udienza avanti al TS, in data 23.09.2021.

Nella memoria in atti la difesa esponeva che [REDACTED], successivamente ai fatti per cui è stato emesso l'ordine di esecuzione relativo alla condanna del Tribunale di Milano (sentenza n.2017/2511), si è trasferito in Spagna con la compagna [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], ed il figlio minore, come da documentazione varia in atti (certificato residenza, certificato nascita [REDACTED], contratto di locazione, etc.).

Documentava la difesa ancora che oggi, e dal settembre 2020, vive stabilmente in Spagna, risiede con la [REDACTED], la figlia di costei [REDACTED] ed il figlio [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], come da contratto di affitto in atti.

Documentava la difesa che [REDACTED] è titolare anche di carta di identità rilasciata dal Comune di Milano e valida sino all'8.04.2023, nonché di Passaporto italiano valido sino all'1.09.2025.

Documentava ancora la difesa che il condannato lavora oggi (e dall'agosto 2019) assunto con contratto a tempo indeterminato, per la ditta "[REDACTED]" con sede legale in via [REDACTED] e attiva nel settore del commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi tra Italia e Spagna, con impegno predominante del condannato sul "fronte [REDACTED]" dell'attività della anzidetta SAS a far data dal settembre 2020.

Sulla scorta di tali premesse chiede dunque oggi la difesa che la pena residua di mesi 11 e giorni 22 di reclusione di cui al 2017/2352 PM Milano sia espiata con la misura alternativa dell'affidamento in prova da eseguirsi in Spagna, in forza di quanto disposto D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio Europeo, 27 novembre 2008, "*relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive*".

Va detto preliminarmente che il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni di legittimità e di merito per ammettere il condannato alla misura alternativa richiesta, sia in punto di meritevolezza del beneficio, sia in punto di idoneità della misura al pieno reinserimento del condannato, che oggi pare essersi avviato su di un percorso di vita regolare nel cui solco la misura alternativa ulteriormente ne incentiva l'auspicata risocializzazione, permettendogli di proseguire nell'attività lavorativa e di continuare ad occuparsi del figlio minore, nell'ottica di rieducazione del condannato e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Ciò posto, però, si impone la valutazione della possibilità di una esecuzione all'estero della misura alternativa.

Vale la pena di ricordare che, con pregresso orientamento consolidato, la Corte di Cassazione ha in passato escluso siffatta possibilità sul rilievo che l'affidamento in prova non potesse svolgersi se non sul territorio nazionale, in relazione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente le cui attività, non attuabili all'estero, non sono esercitabili dagli uffici consolari (cfr., tra le tante e tra le più recenti, Cass. n. 3026/2019, n.26831/2019, n. 13420/2020).

Peraltro, tale orientamento aveva trovato l'avallo anche della Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 146/2001.

Tuttavia, gli stessi giudici di legittimità hanno successivamente ritenuto di superare detta interpretazione con le sentenze n.15091/2019, n. 16942/2020 e n.20977/2020, che hanno preso le mosse dalla normativa contenuta nel D.L.vo15.02.2016 n.38 che ha dato attuazione alla decisione-quadro del Consiglio Europeo del 27.11.2008, volta ad estendere tra gli Stati dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale.

Rinviandosi al contenuto delle tre sentenze appena citate, vale la pena di notare che la S.C., nella prima di esse, ha inteso valorizzare la *ratio* ed i criteri sottesi alla categoria degli istituti interessati, elencati nell'art.2 del predetto Decreto legislativo, per dedurre l'**assimilabilità dell'affidamento in prova alla "sanzione sostitutiva"** (definita in quella disposizione come "*una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizione*"), anche tenuto conto della compatibilità degli obblighi e prescrizioni elencati nel successivo art.4 del D.Lgs. con quelli dell'affidamento.

Di conseguenza, ferma restando la necessità che si tratti di Stato che aderisca alla decisione-quadro e che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere osservati per non meno di sei mesi (art. 6), la Corte osserva che *"non vi sarebbero effettivi impedimenti"* all'esecuzione dell'affidamento in prova in quello Stato in quanto perché, con il trasferimento alle competenti autorità dello Stato di esecuzione della vigilanza sull'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni impartite (salvo quanto previsto dall'art.8 co.2), è assicurato il controllo sulla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte e sulla corretta esecuzione della misura ed è garantito il reinserimento sociale del condannato, tra l'altro favorito dal mantenimento della conseguita situazione familiare e lavorativa all'estero.

Nella sentenza n.20977/2020, in particolare, i giudici di legittimità prendono posizione sul dato letterale -obiettivamente difficile da superare- per il quale la normativa in esame (il decreto legislativo italiano, non la decisione-quadro) non menzioni le misure alternative alla detenzione, qual è l'affidamento in prova, ma le sanzioni sostitutive, che nell'ordinamento italiano sono differenziate.


Nello specifico i giudici di legittimità sostengono che il D.lgs. n.38/2016, pur richiamando istituti disciplinati dall'ordinamento interno, attribuisce loro un significato più ampio: in particolare, la *"sanzione sostitutiva"* non è definita mediante il richiamo alla disciplina dettata dalla legge n.689/1981 ma come *"sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni"* e, dunque, in termini abbastanza generali da potere essere riferiti anche all'affidamento in prova al servizio sociale, per giunta a fronte della compatibilità di detta misura degli obblighi e prescrizioni elencati nell'art.4.

In considerazione di detta normativa, la già citata e più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, con orientamento cui questo Tribunale aderisce, ha affermato che l'affidamento può essere eseguito all'estero sotto la sorveglianza del paese dell'UE presso cui risiede il soggetto condannato in Italia, che ha così la possibilità di espiare la pena inflitta mantenendo i legami, familiari, linguistici e culturali nell'ottica del miglior reinserimento sociale (cfr. CASS. PEN. SEZ. I, N. 15091 DEL 16.05.2018; CASS. PEN. SEZ. I, N. 16942 DEL 25.05.2020; CASS. PEN. SEZ. I, N. 20977 DEL 15.06.2020).

Quanto alla necessità, che le richiamate sentenze del 2020 sottolineano, che il condannato si faccia parte diligente nel consentire l'espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'UEPE, reputa questo Tribunale che nel caso di specie, a fronte del decorso di quasi cinque anni dalla consumazione del reato e dalla definitività della sentenza in esecuzione, e del trasferimento in SPAGNA già a far data dal 2020, possano ritenersi adeguate la documentazione spagnola in traduzione giurata prodotta dalla parte nonché la documentazione varia allegata all'istanza difensiva.

Concessa la misura dal Tribunale di Sorveglianza, spetterà poi alla Procura della Repubblica presso il giudice indicato nell'art. 665 cpp, ed al Ministero della Giustizia, curare la procedura finalizzata al riconoscimento e, quindi, al trasferimento della Sorveglianza allo Stato di Esecuzione (indicata agli artt. 5,6,7 ed 8 del D.Lvo n.38/2016).

In definitiva, va consentita l'esecuzione in SPAGNA dell'affidamento in prova, esecuzione che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del più volte citato D.Lvo n.38/2016, va rimessa al P.M. (nella specie il PM di Pavia ai sensi dell'art. 665 cpp), il quale provvederà alla trasmissione della presente ordinanza all'autorità competente di quello Stato, all'esito della scadenza del termine per l'eventuale proposizione di ricorso per Cassazione.



P.Q.M.

visti gli artt. 47 OP e 677 e 678 c.p.p.

AMMETTE

██████████, nato in ██████████ (alias ██████████, nato in ██████████), alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo pari alla pena di mesi undici e giorni 22 di reclusione da eseguirsi, designando per l'esecuzione della prova l'Autorità Giudiziaria competente individuata dallo Stato di Esecuzione.

NDP sull'istanza ex art. 47 ter OP di detenzione domiciliare in quanto meno favorevole.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 15.02.2016 n.38

Per Copia Conforme

MILANO, LL. 16 MAR. 2022.

IMPONE

Il Cancelliere Esperto

Al predetto affidato le seguenti prescrizioni:

- 1) Fisserà la propria residenza in in ██████████ (██████████), domicilio la cui variazione dovrà essere previamente autorizzata dall'Autorità Giudiziaria competente dello Stato di Esecuzione, così come ogni allontanamento dal Comune di residenza;
- 2) manterrà contatti almeno quindicinali con l'Autorità competente per i controlli dello Stato di Esecuzione, secondo le modalità che questa stabilirà;
- 3) rincerà nella propria abitazione entro le ore 21.00 e non potrà uscirne prima delle ore 7.00;
- 4) non potrà accompagnarsi a persone che abbiano subito condanne penali o siano sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione;
- 5) non abuserà di alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti;
- 6) provvederà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare e a quelli dell'attività lavorativa;
- 7) dovrà collaborare con un addetto alla Sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale dello Stato di Esecuzione che dovrà tenere informata l'Autorità Giudiziaria della condotta dell'affidato.

Ogni comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni imposte potrà comportare la revoca dell'affidamento in prova.

DISPONE

la comunicazione della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di MILANO per gli adempimenti di competenza con riferimento all'ordine di esecuzione SIEP ██████████ PM MILANO in data ██████████, ai fini del riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza allo Stato di Esecuzione (artt. 5 e ss. D.L.vo n.38/2016).

Milano, 18 gennaio 2022

Il Presidente

TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA

Il Magistrato Rel.

Depositato 20 GEN 2022
Il Cancelliere Esperto